

originale
ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERA C.C.
n° 26 del 22/07/2014
IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Approvato con delibera C.C. n. 26 del 22/07/2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e scopo del Regolamento

Art. 2 - Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - - Immobili soggetti al tributo

Art. 6 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 7-Determinazione della base imponibile

Art. 8-Aliquote e detrazioni

Art. 9-Riduzioni ed esenzioni

TITOLO III ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 10 - Dichiarazioni

Art. 11 - Versamenti

Art. 12 - Rimborsi e compensazione

TITOLO IV RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 13 - Il Funzionario responsabile

Art. 14 – Verifiche e accertamenti

Art. 15 - Sanzioni ed interessi

Art. 16 - Accertamento con adesione

Art. 17-Riscossione coattiva

Art.18- Importi minimi

Art. 19- Rateizzazioni

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.19-Norma di rinvio

Art. 20- Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'applicazione, nel Comune di PONTEDERA, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo, tra questi:

- viabilità e manutenzione stradale
- illuminazione pubblica;
- verde pubblico (parchi e servizi x tutela ambientale)
- servizio di protezione civile;
- manutenzione degli edifici ed aree comunali;
- spese per gestione scuole elementari e medie
- etc.

2. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui all'art. 8 provvede anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 3-Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 4-Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione

tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di detentori”. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla propria destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile.

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10% e il 30% , del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. La percentuale dovuta dall’occupante è determinata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui al successivo art.8

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso di sub-affitto l’utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

5. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna .

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.5- Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU dalle leggi vigenti e dal vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU.

2. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

3. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Art. 6 -Periodi di applicazione del tributo

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni.

3. In caso di detenzione si presume che l'obbligazione decorra dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo; nel caso di detenzione ad uso non abitativo la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 7-Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge n.201/2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli artt.7e 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imu.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità e inabitabilità si rinvia all'art.8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art.10 del D.lgs n.42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 8-Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione comunale. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale e alle necessità di bilancio, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precedente art. 2 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

4. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dal suddetto comma 3, viene incrementata di €50 in favore dei soggetti passivi che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap, certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 e che presentino un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come previsto dal D. Lgs. 109 del 31/03/1998, non superiore a € 36.151,99."

5. Tale agevolazione sarà applicabile , pena decadenza , a seguito di dichiarazione corredata dalla certificazione prevista dall'art. 4 della Legge 104/92 e quella attestante il reddito I.S.E da produrre annualmente all'Amministrazione Comunale nei termini previsti dal successivo art.10 al fine di documentare la sussistenza delle condizioni.

6. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale e rapportata al periodo in cui permane l'utilizzo come abitazione principale.

Art. 9-Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune di Pontedera ubicati nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali, per la sola quota comunale. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

3. L'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può determinare forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 10-Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tasi, indicati all'art.5 del presente regolamento, presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora non vi siano variazioni nell'utilizzo dell'immobile o relative all'immobile stesso tali da determinare variazioni dell'importo da versare.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Art. 11 - Versamenti

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta entro il termine di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate ai sensi dell'art. 8. Nel caso in cui non siano state deliberate, la rata di acconto può essere calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Per l'anno 2014, ai sensi del D.L. 9 giugno 2014 n. 88, il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata dal 16 giugno al 16 ottobre 2014 e verrà versata sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, il comune di Pontedera effettua l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. Non si dà luogo a riscossione del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00), fatta eccezione per la quota del detentore il cui importo minimo è pari a € 5,00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Art. 12- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per gli anni successivi. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si dà luogo a rimborso o compensazione del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00), fatta eccezione per la quota del detentore il cui importo minimo è pari a € 5,00 (cinque/00).

TITOLO IV RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art.- 13 Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14-Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificato da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Utilizzare, oltre quelle presenti nel comune di Pontedera, tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari.

5. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, quelle derivanti dall'esecuzione dell'art. 137 e seguenti c.p.c., ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative nella misura stabilita per legge.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/97 n. 218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art.15-Sanzioni ed interessi

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L. 147 del 27/12/2013, dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di controllo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento (200%) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento (75%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Art.16-Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI e limitatamente alla definizione del valore imponibile delle aree fabbricabili, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate comunali in conformità al Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 17-Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art.18- Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 19- Rateizzazioni

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili e il relativo ammontare non può essere inferiore a € 50. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare dello stesso debitore relativa all'annualità precedente o altra documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente sia esso persona fisica o giuridica.

4. In caso di mancato pagamento di una sola rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.19-Norma di rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) e per quanto vi si fa riferimento a quella dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2.Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sulla applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 20-Entrata in vigore

1.Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

